

TI_GERICHTE 15.2014.75 vom 30. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.75

FR: TI_GERICHTE 15.2014.75 du 30 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2014.75 del 30 settembre 2014

Regeste

Esecuzione del sequestro di un credito contestato. Irricevibilità delle censure rivolte contro i presupposti materiali del sequestro

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.09.2014
15.2014.75

Esecuzione del sequestro di un credito contestato. Irricevibilità delle censure rivolte contro i presupposti materiali del sequestro

Incarto n. 15.2014.75 Lugano 30 settembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 29 luglio 2014 di RI 1 contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno nell'esecuzione del sequestro n. _____ decretato il 24 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno nei confronti del ricorrente su istanza dello PI 1 (rappresentato dall'RA 1,) ritenuto in fatto: A. Su istanza dello PI 1, il 24 luglio 2014 il Giudice di pace del circolo di Gambarogno ha emanato un decreto di sequestro nei confronti di RI 1 a garanzia del credito di complessivi fr. 3'746.60 oltre interessi e spese fatto valere dall'istante. Quale oggetto da sequestrare il decreto menziona quanto segue: " il credito vantato dal debitore nei confronti della società M_____ a titolo di prestazioni eseguite. Indicativamente a bilancio è allibrato un credito di fr. 17'844.00, inoltre nel 2012 il nostro debitore ha eseguito prestazioni per l'importo di franchi 21'600.00. Il tutto sino a concorrenza del credito ". B. Il 25 luglio 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Locarno ha proceduto al predetto sequestro, avvertendo la società M_____, mediante l'apposito formulario (mod. 9), di eseguire ogni futuro pagamento del credito di Indro Greppi nei suoi confronti "a titolo di prestazioni eseguite" all'organo esecutivo sino a concorrenza di fr. 4'018.30 oltre interessi e spese. Lo stesso giorno l'UEF ha pure emesso il verbale di sequestro, ove è tra l'altro specificato quanto segue: " Presso la Ditta M_____, si procede al sequestro di: 1. crediti attuali e futuri vantati dalla debitrice nei confronti della vostra ditta, limitatamente all'importo di fr. 4'018.30 + interessi e spese ". C. Preso atto del sequestro, con scritto 29 luglio 2014 M_____ ha comunicato all'organo esecutivo di non avere alcun debito nei confronti di RI 1. D. Con ricorso del 29 luglio 2014, inoltrato alla Pretura di Locarno-Campagna il 2 agosto 2014 e in seguito trasmesso a questa Camera, RI 1 si aggrava contro il decreto e il verbale di sequestro, chiedendo di verificarne la correttezza. E. Con ordinanza 5 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha trasmesso d'ufficio il ricorso all'UEF, avvertendo il ricorrente che "se intende contestare il decreto di sequestro deve inoltrare opposizione motivata allo stesso giudice che l'ha emanato". F. Con

osservazioni del 13 agosto 2014 lo PI 1 si oppone al gravame, così come l'UEF con osservazioni del 22 agosto 2014. Considerato in diritto: 1. Interposto entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Il ricorrente si duole che il decreto di sequestro verta su un suo presunto credito, a suo dire in realtà inesistente, e che l'UEF ha ingiunto al suo datore di lavoro di non versargli nulla, sicché non è (più) in grado di provvedere alle spese correnti della propria famiglia. L'insorgente mette altresì in dubbio il fatto che l'organo esecutivo potesse sequestrare, oltre ai " finti crediti inesistenti ", anche il suo conto corrente e il suo stipendio, che non sono menzionati nel verbale di sequestro. Nelle osservazioni al ricorso, lo PI 1 specifica di aver promosso due procedure di sequestro nei confronti di RI 1, una a L_____ vertente sui crediti di quest'ultimo nei confronti della società M_____, l'altra a B_____ vertente sul suo conto corrente postale presso P_____ AG. Per quanto attiene alle censure contro il blocco del conto corrente postale, il resistente ritiene non essere data la competenza dell'UEF, rispettivamente di questa Camera. Egli ribadisce inoltre che non è stato pignorato il reddito di RI 1, bensì l'eventuale credito che costui vanta nei confronti della M_____ a titolo di prestazioni eseguite. A tal riguardo, è del parere che la società non avrà difficoltà a dimostrare, se del caso, che al momento del sequestro non vi era alcun credito vantato da RI 1 per prestazioni eseguite (fatturate o no).

2.1 In materia di sequestro le competenze dell'autorità di esecuzione forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d'esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall'art. 275 LEF. Le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l'abuso di diritto, rientrano invece nell'esclusiva competenza del giudice dell'opposizione (art. 278 LEF). Contro l'esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso all'autorità di vigilanza giusta l'art. 17 LEF unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l'esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell'art. 22 LEF (DTF 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 49 ad § 51).

2.2 Nel caso in rassegna, occorre anzitutto rilevare che questa Camera è competente a esaminare soltanto le censure sollevate contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'esecuzione del sequestro decretato il 24 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno, ma non le contestazioni che il ricorrente muove contro l'esecuzione del sequestro del proprio conto postale, eseguito da un ufficio d'esecuzione bernese non sottoposto alla vigilanza della Camera. D'altronde, nella misura in cui si limita a contestare l'esistenza del credito posto sotto sequestro, l'insorgente censura a ben vedere uno dei tre presupposti materiali necessari a decretare un sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), ciò che però poteva far valere dinanzi al giudice del sequestro mediante opposizione giusta l'art. 278 LEF (anziché all'autorità di vigilanza con ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF). Ad ogni modo, anche un credito contestato può essere oggetto di un sequestro, ritenuto che la sua esistenza e consistenza andranno semmai appurate in fase di realizzazione, dopo cessione (nel senso dell'art. 131 LEF) del credito al sequestrante o a un altro precedente oppure aggiudicazione all'asta a favore di un creditore o di un terzo, i quali intraprenderanno poi i passi necessari per incassare dal presunto terzo debitore il credito contestato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 275 LEF). Per tali ragioni,

non si scorge nelle censure del ricorrente alcun motivo di nullità del decreto di sequestro. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque irricevibile. 3. Il ricorrente rileva invece a ragione che il sequestro non si estende al suo salario. Nelle osservazioni al ricorso, il resistente ammette del resto che, ove parrebbe rivolgersi anche ai crediti futuri, la formulazione adottata dall'UEF nel verbale di sequestro è del tutto fuori luogo. A sua detta, si tratta comunque di un mero errore redazionale che non trova conferma nella notifica a M_____ della misura cautelativa avvenuta il 25 luglio 2014.

3.1 Secondo giurisprudenza e dottrina, l'ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev'essere annullato anche se nessun ricorso è stato presentato entro il termine di cui all'art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; sentenza della CEF 15.2013.120 del 27 febbraio 2014, consid. 2; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 19 ad art. 275 LEF; Reiser in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 44 ad art. 275 LEF), ragione per cui, da questo punto di vista, occorre esaminare d'ufficio la validità del verbale di sequestro.

3.2 Nel caso specifico, nel verbale di sequestro l'UEF ha indicato di aver sequestrato in particolare “ i crediti attuali e futuri della debitrice [recte: del debitore] nei confronti [...] ” della società M_____. Sennonché il giudice del sequestro aveva decretato il sequestro di un solo credito, ovvero quello “ vantato dal debitore nei confronti della società M_____ [...] a titolo di prestazioni eseguite ” (decreto di sequestro 24 luglio 2014). Di primo acchito sembra quindi che l'organo esecutivo abbia sequestrato beni non indicati nel decreto di sequestro, cioè i crediti di RI 1 futuri (e non solo per prestazioni già eseguite) nei confronti della terza debitrice. Trattasi verosimilmente di un errore di formulazione, l'UEF avendo invero correttamente comunicato alla terza debitrice, mediante l'apposito formulario, di aver sequestrato proprio quanto decretato dal Giudice di pace. Ciò nonostante, a scanso di equivoci, il verbale di sequestro dev'essere rettificato e trasmesso nuovamente alle parti interessate. Menzionerò unicamente il credito vantato da RI 1 nei confronti di M_____ a titolo di prestazioni da lui già eseguite. L'organo esecutivo avrà inoltre cura di specificare nel verbale, sotto la rubrica “osservazioni”, che il credito sequestrato è contestato dalla terza debitrice, come da scritto 29 luglio 2014.

3.3 Visto quanto precede, la censura con cui il ricorrente afferma di non essere (più) in grado di provvedere alle spese correnti della sua famiglia diventa senza oggetto. In effetti, egli non pretende che il credito sequestrato sia necessario al proprio minimo esistenziale. Anzi, asserendone l'inesistenza egli manifesta di non contarci per il sostentamento suo e della famiglia.

4. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi parzialmente accolto nel senso del considerando 3.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, è fatto ordine all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di emettere un nuovo verbale di sequestro nel senso del considerando 3.2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi _____

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.